



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
E-Mail [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2014/2015**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 452 TFT 30**  
**DEL 31 MARZO 2015**

**1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

**DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**DEFERIMENTI**

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 31 marzo 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

**Procedimento n°565/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Tusa (matr. 915076 – partecipante al Campionato di 2^ Categoria)

Sig. Prinzi Paolo Rosario (Presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 23/01/2015 prot. 11.710 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie a difesa allegando esimenti certificazioni mediche dei calciatori deferiti.

Il rappresentante della Presidenza Federale si è pertanto rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dispone il proscioglimento della A.S.D. Tusa e di tutte le altre parti deferite dagli addebiti contestati.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°566/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società F.C.D. Fondachelli (matr. 921513 – partecipante al Campionato di 2<sup>a</sup> categoria)

Sig. Conti Angelo Roberto (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 23/01/2015 prot. 11.711 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 200,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 80,00 a carico della F.C.D. Fondachelli (matr. 921513);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Conti Angelo Roberto;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Giardina Carlo e Pante Vito.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°567/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Aci Bonaccorsi (matr. 740269 – partecipante al Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria)

Sig. Nastasi Carmelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 23/01/2015 prot. 11.712 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma hanno fatto pervenire memorie a difesa allegando esimente certificazione medica del calciatore Nastasi Marco Maria (acquisita agli atti del procedimento), nulla opponendo per gli altri soggetti deferiti.

Il rappresentante della Presidenza Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto alla posizione del calciatore Nastasi Marco Maria, ha insistito sui motivi di deferimento per le altre posizioni ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento dagli addebiti contestati del calciatore Nastasi Marco Maria ed applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della Pol. Aci Bonaccorsi (matr. 740269);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Nastasi Carmelo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aiello Marco, Labbate Filippo Emanuele, Romeo Orazio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°568/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società S.S.D. Bagheria Calcio Srl (matr. 935754 – partecipante al Campionato di 1ª Categoria)

Sig. Raspanti Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-

2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 23/01/2015 prot. 11.713 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.900,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi dodici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 760,00 a carico della S.S.D. Bagheria Calcio Srl (matr. 935754);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Raspanti Francesco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori:

Arduino Vincenzo, Buttitta Francesco, Ferrito Gabriele, La Corte Vincenzo, La Rosa Vincenzo, La Vardera Giuseppe, Scaduto Rosario, Cina Giacomo, Lo Coco Paolo Maria, Mineo Giuseppe, Spano Giovanni, Lo Coco Andrea, Tomasello Dario, (tesserati SSD Bagheria Calcio);

Acquaviva Fabio (oggi tesserato ASD Sant'Isidoro e all'epoca dei fatti SSD Bagheria Calcio);

Balistreri Antonino (oggi tesserato ACS D. Colomba Bianca e all'epoca dei fatti SSD Bagheria Calcio);

Giordano Roberto (oggi tesserato ASD Cefalu Calcio e all'epoca dei fatti SSD Bagheria Calcio);

Lo Coco Riccardo, Pagano Francesco Paolo, (oggi tesserati ACD Città di Casteldaccia e all'epoca dei fatti SSD Bagheria Calcio);

Mercanti Antonio (oggi tesserato POL. D. Castelbuonese e all'epoca dei fatti SSD Bagheria Calcio).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°569/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Roccapalumba (matr. 60345 – partecipante al Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria)

Sig. Lo Sciuto Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°24 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 23/01/2015 prot. 11.714 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 2.400,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi quindici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 920,00 a carico della U.S.D. Roccapalumba (matr. 60345);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lo Sciuto Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori:

Bertolino Paolo, Bosco Francesco, Campanella Ivan, Di Chiara Marco, Golfo Ivan, Lo Sciuto Alberto, Lucchese Filippo, Messina Carmelo, Messina Gianfranco, Nicosia Alessandro, Piazza Bernardo, Sciammacca Giuseppe, Sciammacca Orazio, Teriaca Alberto, (tesserati USD Roccapalumba);

Di Carlo Michelangelo (oggi tesserato Pol. Albatros Lercara e all'epoca dei fatti USD Roccapalumba);

Giaconia Alessandro, Scalia Giuseppe, (oggi tesserati ASD Castelbuono e all'epoca dei fatti USD Roccapalumba);

Mazzola Giovanni (oggi tesserato USD Città di Giuliana e all'epoca dei fatti SSD USD Roccapalumba);

Sapienza Antonio, Sapienza Leonardo, Scaglione Leonardo, (oggi tesserati Pol. Cianciana e all'epoca dei fatti USD Roccapalumba);

Marino Fabio, Tirrito Giuseppe (oggi tesserati ASD Castronovo e all'epoca dei fatti USD Roccapalumba);

Ficile Santino, (oggi tesserato Pol. Nuova Città di Caccamo e all'epoca dei fatti SSD USD Roccapalumba).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 31 marzo 2015**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**